



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Ventasso 07/08/2026

Prot. int. n. 8760

AVVISO PUBBLICO N. 1/2026 PER L'ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE SEMPLICE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIALE SCUOLA

In conformità alle disposizioni vigenti in materia di locazione immobili pubblici

PREMESSO che il Comune di Ventasso non ha ancora approvato il regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

CHE per quanto sopra, per ogni esigenza presente si farà riferimento all'unico regolamento approvato da un ente entrato per fusione nel Comune di Ventasso e cioè dall'ex Comune di Busana;

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale di Busana n. 10 del 02.04.2004 esecutiva ai sensi di legge, era stato approvato il regolamento comunale per l'assegnazione degli alloggi di residenza pubblica;

CHE visto tale regolamento, il Comune di Ventasso assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica mediante la formazione di una graduatoria aperta, ai sensi dell'art. 25 comma 1 lett. B) della L.R. 8 agosto 2001 n. 24 e dell'art. 3 del Regolamento del Comune di Busana;

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile Area Politiche per l'Abitare della Regione Emilia-Romagna n. 4147 del 28/02/2025 relativa a "Aggiornamento ex art. 15 comma 2 della L.R. 24/2001 dei limiti di reddito per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERP, secondo gli indici Istat del triennio maggio 2021 – dicembre 2024";

VISTA la Delibera della Giunta Comunale n.141 del 07/08/2026 "Approvazione atto di indirizzo per la formazione di una graduatoria aperta per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) del Comune di Ventasso";

Per quanto sopra esposto si

RENDE NOTO

che il Comune di Ventasso procederà alla formazione della graduatoria generale aperta, per **l'assegnazione di n. 2 alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica**, ai sensi dell'art. 25 -1° comma lett. b) della L.R. 8 agosto 2011 n. 24:

- **n. 1 alloggio cod. 03504600070104 ubicato in frazione LIGONCHIO Via della Pioppa n. 43**, composto da cucina/soggiorno, bagno, 2 camere, cantina; mq 65,45;

- **n. 1 alloggio cod. 03504600080102 ubicato in frazione CAPRILE Via delle Querce n. 1**, composto da cucina/soggiorno, bagno, 1 camera, cantina, mq 43,29;

ART. 1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO

1. A norma della L.R. 8 agosto 2001 n. 24, art. 15, e degli atti regionali e comunali indicati in premessa e ulteriormente specificati in prosieguo, possono partecipare al presente concorso pubblico i cittadini che siano in possesso dei seguenti requisiti:

2



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Per tutti i richiedenti, la titolarità dei diritti sopra indicati è rilevabile dalla documentazione fiscale e dalla dichiarazione ISEE presentate, restando nella facoltà dei Comuni disporre eventuali altre forme di controllo. L'omessa dichiarazione della titolarità di tali diritti è sanzionabile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Il requisito dell'impossidenza sul territorio nazionale non trova applicazione nei confronti di coloro che risultano assegnatari alla data di pubblicazione della D.A.L. n. 15 del 2015 sul BURERT, ai quali si continua ad applicare la scala provinciale.

Il requisito della impossidenza di un alloggio ovunque ubicato trova applicazione nei confronti di coloro che conseguono l'assegnazione dell'alloggio erp in data successiva alla data di pubblicazione del presente atto sul BURERT, ivi compresi coloro che alla medesima data risultano già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in applicazione della precedente disciplina regionale.

Non preclude l'assegnazione e la permanenza nell'alloggio di ERP:

- la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l'alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell'alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l'avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

- la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;

- il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell'alloggio emesso dal Giudice dell'Esecuzione ai sensi dell'art. 560, comma 3, c.p.c.;

- il diritto di proprietà sull'alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza di cui alla L. n. 76 del 2016, o della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l'accesso nell'alloggio ERP qualora l'alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell'ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

D) ASSENZA DI PRECEDENTI ASSEGNAZIONI

D.1)	I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti assegnazioni di alloggi di ERP cui è seguito il riscatto o l'acquisto ai sensi della legge n. 513/1977 o della Legge n. 560/1993 o di altre disposizioni in materia di cessione a prezzo agevolato, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.
D.2)	I componenti il nucleo avente diritto non devono aver avuto precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da altri enti pubblici al fine di realizzare o acquistare un alloggio, sempre che l'alloggio non sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno.

E) REDDITO PER L'ACCESSO

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato, ai sensi del DLgs 31 marzo 1998, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, in base all'ISE (Indicatore Situazione Economica) e all'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente), nel seguente modo:

E.1)	Il valore ISEE per l'accesso non deve essere superiore a 20.217,01 euro. Il valore ISEE per la permanenza non deve essere superiore a 28.304,30 euro.
E.2)	Il valore del patrimonio mobiliare per l'accesso non deve essere superiore a 41.249,60 euro. Il valore del patrimonio mobiliare per la permanenza non deve essere superiore a 57.749,44.

Il limite di reddito per l'accesso è calcolato ai sensi del D.P.C.M. 05/12/2013 n.159 e si articola in 2 componenti: l'ISEE e il patrimonio mobiliare; ai fini dell'accesso, entrambi i valori vanno rispettati.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Per verificare il rispetto di tali valori si deve applicare al patrimonio mobiliare riportato nell'ISEE, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico:

- l'ISEE di riferimento è quello calcolato ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013 (ossia quello rilasciato al nucleo familiare cui il soggetto o nucleo richiedente appartiene);
- il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; a tale valore, al lordo delle franchigie di cui al D.P.C.M. 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente.

La L.R. n. 24 del 2001 in relazione all'accesso e alla permanenza prevede che i requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e debbono permanere ' al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30, in merito al requisito relativo al reddito (art. 24, comma 2). A tal fine la situazione reddituale e la permanenza dei requisiti di assegnazione sono accertate con cadenza annuale (art. 33, comma 1).

I limiti per l'accesso relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare si applicano nei confronti di coloro che conseguono l'assegnazione dell'alloggio ERP in data successiva al 24 giugno 2016 (data di esecutività della D.G.R. n. 894 del 13 giugno 2016), ivi compresi coloro che alla medesima data risultavano già inseriti in una graduatoria comunale predisposta in applicazione dei limiti di reddito previsti dalla precedente disciplina regionale.

I limiti per la permanenza relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare si applicano, in sede di accertamento periodico dei requisiti, anche nei confronti di coloro che alla data del 24 giugno 2016 risultavano già assegnatari di un alloggio ERP, fermo restando la possibilità per i Comuni di applicare le misure di mitigazione.

I limiti di reddito relativi all'ISEE e al patrimonio mobiliare sono aggiornati, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L.R. n. 24/2001, dal dirigente del Servizio regionale competente per materia con cadenza triennale.

F) MOTIVI OSTATIVI ALLA ASSEGNAZIONE

F.1)	aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in qualsiasi forma;
F.2)	occupare abusivamente un alloggio ERP;
F.3)	aver occupato abusivamente un alloggio ERP, poi rilasciato, nei dieci anni che precedono la presentazione della domanda;
F.4)	essere stati dichiarati decaduti dall'ERP nei due anni precedenti la domanda, per i motivi di cui alle seguenti lettere dell'art. 30 della L.R. 24/2001: a) abbandono o sublocazione o mutamento destinazione d'uso dell'alloggio ERP; b) utilizzo dell'alloggio per scopi illeciti o immorali o grave contravvenzione al Regolamento d'uso; c) gravi danni all'alloggio o alle parti comuni; d) morosità; h bis) impedimento dell'accesso agli accertatori o alla polizia municipale per verifiche e ispezioni; h ter) impedimento dell'esecuzione di opere di manutenzione, con conseguenti gravi danni all'alloggio.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

2. Per nucleo avente diritto s'intende la famiglia costituita dai coniugi, dai civilmente uniti, dai conviventi di fatto (L. 76/2016) e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo, purché conviventi, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado.

3. Per nucleo avente diritto si intende anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonché il nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa nel nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Gli accrescimenti del nucleo familiare intervenuti per effetto di matrimonio, unione, nascite, convivenza (nelle ipotesi e nei limiti sopra indicati), ricongiungimento di figli (minori o figli di cittadini di Paesi terzi, regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale), nonché per adozioni o affidamenti stabiliti con provvedimento giudiziario, possono essere documentati anche dopo la presentazione della domanda di assegnazione e vengono considerati, ai fini dell'attribuzione dei punteggi, nella prima graduatoria utile successiva.

4. I minori in affidamento all'interno dei nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.

5. I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente alle lettere C), D), E), F) del primo comma del presente articolo, dagli altri componenti il nucleo alla data di presentazione della domanda nonché al momento dell'assegnazione.

6. Le modificazioni dei requisiti sopra elencati sono approvate con deliberazione del Consiglio Regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 15 della l.r. n. 24/2001.

ART. 2 - PUNTEGGIO

Sulla base di tutte le condizioni dichiarate dal concorrente nella domanda, verranno attribuiti i seguenti punteggi:

A) CONDIZIONI OGGETTIVE		PUNTI
A.1)	situazione di grave disagio abitativo accertata dall'autorità competente ed esistente da almeno un anno dalla data di presentazione della domanda, dovuta alla presenza di una delle seguenti condizioni:	
A.1.1)	sistemazione in spazi che per dimensione, struttura, impianti, funzionalità possono essere adibiti, se pure impropriamente, ad abitazione oppure in spazi procurati a titolo precario dall'assistenza pubblica o dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con l. r. 4 febbraio 1994, n. 7:	punti 6
	oppure: sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienze contrattuali, fatta eccezione per i soggetti assistiti dall'ente pubblico:	punti 6



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

L'esistenza da almeno un anno della condizione non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente, o da provvedimento esecutivo di sfratto che non sia conseguente ad inadempienze contrattuali.

Il punteggio non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione se tale condizione è stata accertata, per i medesimi spazi, a favore di altro richiedente inserito nella graduatoria generale.

A.1.2)	coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei:	
	- un coabitante	punti 1
	- due o più coabitanti	punti 2
A.1.3)	abitazione in alloggio sovraffollato:	
	due persone in alloggio composto da un vano esclusi cucina e servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq.:	punti 1
	due persone in più rispetto allo standard abitativo considerato come alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare dalla disciplina regionale vigente	punti 1
	tre persone in alloggio composto da un vano esclusi cucina e servizi ovvero che sia inferiore a 30 mq.:	punti 2
	tre persone in più rispetto allo standard abitativo considerato come alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare dalla disciplina regionale vigente:	punti 2
A.1.4)	abitazione in alloggio antigienico o privo di servizi igienici da certificarsi da parte della autorità competente:	punti 2
	Tale punteggio non viene riconosciuto qualora l'antigienicità sia accertata a favore di altro richiedente inserito nella graduatoria generale.	
A.2)	richiedenti che abitino in alloggio che debba essere lasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, di verbale di conciliazione giudiziaria, di ordinanza di sgombero o di provvedimento di separazione, omologato dal Tribunale, o sentenza passata in giudicato, con rilascio dell'alloggio. Il provvedimento esecutivo di sfratto non deve essere stato intimato per inadempienza contrattuale, salvo che gli inadempienti siano soggetti assistiti dall'ente pubblico, oppure dalle cooperative sociali iscritte nell'apposito albo regionale istituito con l.r. 4 febbraio 1994, n. 7, e purché l'inadempienza non sia riferita ad alloggio soggetto all'applicazione del canone sociale per condizioni reddituali del richiedente. Il punteggio attribuito è il seguente:	
	- in caso di provvedimento da eseguirsi entro dodici mesi dalla data di presentazione della domanda	punti 6
	- per le scadenze successive	punti 4
A.3)	richiedenti che abitino in alloggio di servizio, concesso da ente pubblico o da privati, che debba essere obbligatoriamente rilasciato entro tre anni dalla data di presentazione della domanda	punti 4

Le condizioni A.1.1), A.2) e A.3) non sono cumulabili fra loro e con le altre condizioni oggettive.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

Nei casi di cumulabilità, il punteggio è attribuibile fino ad un massimo di **10 punti**.

B) CONDIZIONI SOGGETTIVE		PUNTI
B.1)	nucleo richiedente con reddito derivante esclusivamente da lavoro dipendente, da pensione o reddito assimilato, nonché da attività occasionali classificabili tra i redditi diversi di cui alle lettere i), l) ed m) del comma 1 dell'art. 81 del T.U.I.R. 22.12.1986, n. 917, determinato con le modalità previste dalla legislazione regionale in materia di erp, non superiore al 50% del limite di reddito previsto per l'accesso:	punti 1
	Tale limite di reddito viene aggiornato secondo le modificazioni e gli aggiornamenti deliberati dalla Regione.	
B.2)	nucleo richiedente composto da 4 unità e oltre:	punti 2
B.3)	nucleo richiedente composto da persone che abbiano superato i 60 anni, anche se con a carico eventuali minori o maggiorenni portatori di handicap, con una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3; in caso di coniugi o conviventi ai sensi dell'art. 24, 3°, 4° comma della l.r. 8/8/2001, n. 24, è sufficiente che uno dei due abbia superato i 60 anni, purché l'altro non svolga attività lavorativa:	punti 3
B.4)	presenza, nel nucleo richiedente, di una o più persone di età superiore a 70 anni alla data di presentazione della domanda:	punti 2
B.5)	nucleo richiedente con anzianità di formazione non superiore a quattro anni dalla data di presentazione della domanda e nucleo la cui costituzione è prevista entro un anno dalla stessa data:	punti 1
	Nel secondo caso il nucleo deve risultare costituito alla data di assegnazione. Il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei componenti il nucleo abbia superato il trentacinquesimo anno di età e quando i soggetti richiedenti dimostrano di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata, secondo lo standard abitativo previsto dalla disciplina regionale vigente.	
B.6)	presenza, nel nucleo richiedente, di una o più persone portatrici di handicap; ai fini della formazione della graduatoria generale si considera portatore di handicap il cittadino affetto da menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari o superiore ai 2/3, o, se minore di anni 18, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età riconosciute ai sensi delle vigenti normative:	
	- senza indennità di accompagnamento	punti 3
	- con indennità di accompagnamento	punti 4
B.7)	nucleo che rientra in Italia, o che sia rientrato da non più di 12 mesi dalla data di presentazione della domanda, per stabilirvi la propria residenza, ai sensi della l.r. 21 febbraio 1990, n. 14:	punti 6
B.8)	nucleo composto da un solo adulto con uno o più minori a carico:	punti 2
B.9)	richiedenti in condizioni di pendolarità, con distanza fra il comune di residenza e quello in cui si svolge l'attività lavorativa esclusiva o principale di oltre 25 Km:	punti 1
	Il punteggio è attribuibile quando l'assegnazione dell'alloggio avviene nel comune in cui il richiedente svolge la propria attività lavorativa.	

Le condizioni B.3), B.4) e B.9) non sono fra loro cumulabili. Nei casi di cumulabilità, il punteggio è attribuibile fino ad un massimo di 10 punti.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

ART. 3 - PRESENTAZIONE DOMANDE

Le persone interessate all'assegnazione di un alloggio dovranno presentare richiesta scritta al Comune di Ventasso utilizzando l'allegato 2- Modulo di domanda, in busta chiusa consegnata direttamente a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Ventasso sito in Piazza Primo Maggio n. 3, 42032 Ventasso (RE); tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Piazza Primo Maggio n. 3 Cervarezza 42032 Ventasso; trasmissione a mezzo MAIL/PEC all'indirizzo PEC: comune.ventasso@legalmail.it; dalla data di pubblicazione dell'avviso e dovranno pervenire entro le

ore 12:00 del giorno 07/09/2026;

farà fede il giorno e l'ora di arrivo della documentazione;

ART. 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

1. Il Comune, Settore 5 Servizio Sociale e Scuola, procede all'istruttoria delle domande presentate verificandone la completezza e la regolarità.

2. In caso di incompletezza o di non regolarità, il richiedente viene invitato, a mezzo di raccomandata, a provvedere al completamento o regolarizzazione della domanda entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inerzia dell'interessato oltre il termine suddetto, fatti salvi i casi di forza maggiore, la domanda si intende come non presentata.

3. Il Settore 5 Servizio Sociale e Scuola provvede all'attribuzione in via provvisoria dei punteggi di ciascuna domanda, sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nonché documentate o accertate d'ufficio, e alla formazione della graduatoria provvisoria entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, con riferimento alle domande regolarmente presentate ed istruite entro lo stesso termine.

4. Nella graduatoria provvisoria, in calce alla medesima, saranno indicate le domande per le quali non è stato attribuito alcun punteggio per effetto di accertamenti in corso, nonché le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni.

5. Il Settore 5 Servizio Sociale e Scuola, qualora riscontri l'inattendibilità di requisiti o di condizioni dichiarate nella domanda, segnala alla Commissione di cui al successivo art. 5, ogni elemento in suo possesso, corredato di eventuale documentazione, per le determinazioni di sua competenza.

6. E' facoltà del Comune e della Commissione di cui all'art.5, sia in sede di istruttoria delle domande che di formazione delle graduatorie, acquisire ogni documentazione o elemento utile, anche integrativo, atto a comprovare la reale situazione dichiarata o documentata dal richiedente.

7. E' altresì facoltà del Comune e della Commissione disporre d'ufficio tutti gli accertamenti presso gli uffici competenti, anche dell'Amministrazione finanziaria, atti ad accertare la reale situazione dei richiedenti con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui alle lettere C) ed E) dell'art 1.

8. La graduatoria provvisoria, come sopra formata, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

9. Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria provvisoria e della posizione conseguita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

10. Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo Pretorio e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione di cui al successivo art. 5. Il ricorso va depositato presso il Comune o inviato tramite mail alla pec del Comune.

11. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, il Comune trasmette alla Commissione di cui al successivo art. 5, la graduatoria provvisoria stessa unitamente alle domande relative, ai ricorsi presentati in tempo utile, nonché alle domande per le quali è stata disposta la verifica, corredate dalla relativa documentazione.

ART. 5 - COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE APERTA

1. La graduatoria generale di assegnazione è formata da una Commissione, nominata dal Responsabile del settore 5 Sociale e Scuola, così composta:

- tre dipendenti del Comune di Ventasso di cui uno con funzioni di Presidente;

2. Il Presidente nomina un membro supplente tra i dipendenti del Comune di Ventasso.

3. La Commissione elegge nel proprio seno il Vicepresidente.

4. Le riunioni sono valide con la presenza di due componenti già nominati. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.

5. La Commissione resta in carica quattro anni.

6. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un componente nominato dal Presidente.

ART. 6 - COMPITI DELLA COMMISSIONE, FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA GENERALE APERTA

1. La Commissione, nominata come da art. 5, acquisita l'eventuale documentazione ed eseguiti gli eventuali accertamenti di cui ai commi 6 e 7 del precedente art.4, decide sui ricorsi e sulle domande per le quali il Comune ha chiesto la verifica e redige la graduatoria generale previa effettuazione, da parte del Presidente della Commissione stessa, dei sorteggi tra i richiedenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

2. I richiedenti per i quali l'accertamento non sia definito entro il termine di formazione della graduatoria generale, vengono collocati, con riserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per la quale è in corso l'accertamento.

3. Tale riserva verrà sciolta al momento della conclusione dell'accertamento e, pertanto, fino a tale data non si potrà procedere ad alcuna assegnazione a favore dei predetti richiedenti. Nell'ipotesi che, a seguito dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i richiedenti vengono inseriti nella graduatoria generale vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.

4. La graduatoria generale è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

ART. 7- VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

1. In sede di assegnazione il Comune procede alla verifica della permanenza dei requisiti previsti e delle condizioni riconosciute per l'assegnazione.
2. A tal fine il Comune provvede a richiedere o acquisire d'ufficio l'idonea documentazione e ad effettuare i necessari accertamenti.
3. Il Comune comunica alla Commissione preposta i casi accertati di mancanza di requisiti e di condizioni dichiarate nella domanda, nonché di perdita di requisiti o di mutamento di condizioni soggettive ed oggettive, ai fini dell'esclusione dalla graduatoria generale aperta o della modificazione della posizione nella stessa.
4. La Commissione comunica all'interessato l'esclusione dalla graduatoria generale aperta o la modificazione della posizione nella stessa.
5. Contro le decisioni della Commissione è ammesso ricorso in opposizione da parte degli interessati, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. La Commissione nei successivi 15 giorni comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede alla conseguente variazione della graduatoria. In caso di variazione di punteggio la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultimo nominativo con pari punteggio.

ART. 8 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DEGLI ALLOGGI

1. E' considerato adeguato l'alloggio composto da:
 - C.1) almeno due vani, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di due persone;
 - C.2) almeno un vano, esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona.
2. E' altresì adeguato l'alloggio la cui superficie, riferita alla sola unità immobiliare, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, risulti non inferiore a:
 - C.3) 45 mq. per nucleo composto da una o due persone;
 - C.4) 60 mq. per nucleo composto da 3-4 persone;
 - C.5) 75 mq. per nucleo composto da 5 persone;
 - C.6) 95 mq. per nucleo composto da 6 persone.
3. Il Comune provvede all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto secondo l'ordine stabilito nella graduatoria generale aperta e suoi aggiornamenti, nonché nelle graduatorie speciali.
4. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie relativa alla sola unità immobiliare, misurata al netto dei muri perimetrali e dei muri esterni, rapportata al nucleo dell'avente diritto, ecceda lo standard abitativo di cui alle lettere C.3), C.4), C.5) e C.6), del precedente comma 2, riferito alla sola superficie utile aumentata del 30% per la superficie di cui alle lettere C.3) e C.4) e del 20% per la superficie di cui alle lettere C.5) e C.6).
5. In caso di assegnazione a nucleo in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso ai nuclei in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di adozioni o di affidamenti preadottivi.
6. Il Comune può effettuare, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga, qualora le caratteristiche dei nuclei richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

di alloggio non consentano soluzioni valide né ai fini dell'uso del patrimonio pubblico né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave connotazione di bisogno.

7. Il canone di locazione degli alloggi è attualmente determinato ai sensi della vigente normativa regionale: art. 35 della L.R. 08/08/2001 n. 24, Delibera di Assemblea Legislativa Regionale E.R. 154/2018 e successive modifiche.

ART. 9 - SCELTA E CONSEGNA DELL'ALLOGGIO

1. Il Comune informa dell'assegnazione gli aventi diritto con lettera raccomandata, fissando d'intesa con l'ente gestore il giorno ed il luogo per la scelta dell'alloggio.

2. La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo di cui al precedente art. 8, è compiuta dagli assegnatari in base all'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria generale.

3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

4. I richiedenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi proposto soltanto per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune.

5. In caso di rinuncia non adeguatamente motivata, il Comune, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli, dichiara la decadenza dall'assegnazione, con la conseguente esclusione dalla graduatoria.

6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che si rendano successivamente disponibili.

7. L'ente gestore, sulla base della scelta dell'alloggio, provvede alla convocazione degli assegnatari per la stipulazione del contratto di locazione, per la consegna dei relativi regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio.

8. L'assegnatario che, previa diffida dell'ente gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, è dichiarato decaduto dall'assegnazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 24/2001, con conseguente esclusione dalla graduatoria.

9. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro 30 giorni e, se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro 60 giorni dalla consegna, salvo proroga concessa dal Comune su motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 24/2001 e la conseguente esclusione dalla graduatoria.

ART. 10 - AGGIORNAMENTO DELLA GRADUATORIA GENERALE APERTA

1. La graduatoria generale viene aggiornata con le modalità previste nei successivi commi.

2. Entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria generale o del suo ultimo aggiornamento, il Comune, con le stesse modalità previste nell'art. 4 del presente avviso, procede all'istruttoria delle domande nel frattempo presentate, e all'aggiornamento della graduatoria provvisoria.



COMUNE DI VENTASSO

Provincia di Reggio nell'Emilia

3. La graduatoria provvisoria aggiornata viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa alla Commissione per la formazione della graduatoria generale, con le modalità previste dall'art. 4 del presente avviso.

4. La Commissione provvede all'aggiornamento della graduatoria generale e alla sua pubblicazione con le stesse modalità previste nell'art. 6 del presente avviso.

ART. 11 - MODIFICAZIONE, INTEGRAZIONE E SUBENTRO NELLA DOMANDA DI ASSEGNAZIONE

1. In caso di mutamento delle condizioni soggettive ed oggettive del richiedente e del suo nucleo, intervenute successivamente alla presentazione della domanda di assegnazione, il richiedente può, in qualsiasi momento, chiedere l'integrazione e modificazione della domanda stessa, mediante domanda integrativa da compilarsi unicamente sui moduli appositi predisposti dal Comune, con le stesse modalità e procedure previste per la presentazione della domanda di assegnazione.

2. In caso di decesso del richiedente, di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, nonché di cessazione della stabile convivenza, è consentito il subentro nella domanda di assegnazione dei componenti il nucleo, come definito dai commi 2 e 3 dell'art. 1 del presente avviso, secondo l'ordine ivi indicato. La domanda di subentro va compilata e presentata con le modalità previste nel comma 1 del presente articolo.

3. Il Comune, sulla base della domanda integrativa o di subentro, provvede a modificare i punteggi attribuiti e/o il nome del richiedente, ai fini della formazione della graduatoria provvisoria o dei suoi aggiornamenti.

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI CONTENUTI NELLA DOMANDA

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 (General Data Protection Regulation) in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. Il trattamento viene effettuato dal Comune di Ventasso. L'indicazione del Titolari del trattamento e dei Responsabili, i diritti degli interessati e le informative tutte di cui agli artt. 13-14 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale sono pubblicate sul sito istituzionale:

<https://www.comune.ventasso.re.it/amministrazione/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/informativa-sulla-privacy/>

Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune di Ventasso per 30 giorni consecutivi a partire dal 07.08.2026 al 06.09.2026.

Allegati:

-Allegato 2 - Modulo di domanda

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 5
SOCIALE E SCUOLA
Maria Costa